



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. 47/97 Art. 6 – Rideterminazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per attività sportive e motorio ricreative – Revoca D.G.R. 114 del 22/1/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposta dal Servizio Sport, Caccia Pesca e Tempo Libero dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole, di cui all'art.16 ,comma 1 della lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità ,del Dirigente del Servizio Sport, Caccia, Pesca e tempo Libero;

VISTA la proposta del direttore del dipartimento sviluppo economico;

VISTO l'articolo 25 dello statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

di rideterminare i criteri e le modalità di concessione dei contributi per le attività sportive e motorio ricreative di cui all'art. 6, comma 1 della L.R. 47/97, contenuti negli allegati a), c), d), e), f), parte integrante e sostanziale del presente atto;

gli allegati di cui al punto 1) sostituiscono tutta la precedente modulistica.

L'eventuale utilizzo di modulistica diversa da quella allegata costituisce motivo di non accoglimento dell'istanza.

di revocare la precedente deliberazione n. 114 del 22/1/2002 ;

il presente atto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Vito D'Ambrosio)

Per verifica e controfirma

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

(Dott. Fabrizio Costa)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. Normativa di riferimento

L.R. 47/97 – art. 6

L.R. 20/2001

D.G.R. n. 114 del 22/1/2002

D.G. R. n. 639 del 3/4/2002

B. Motivazione

- L'art. 6, comma 2 della L.R. 1/08/97 n.47 stabilisce che la Giunta Regionale approva i criteri per la concessione dei contributi relativi alle attività previste nel medesimo articolo.
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 114 del 22/1/2002 sono stati approvati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande per l'anno 2002.
- Nell'anno 2002, in applicazione della legge regionale 17 maggio 1999 n.10 , con deliberazione della Giunta Regionale n .639 del 3/4/2002 sono state attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per il sostegno e la promozione delle attività sportive e motorio ricreative ai soggetti individuati dall'art. 6 comma 1 lettera b) ed e) limitatamente alle manifestazioni di livello regionale della L.R. n.47/97.Per effetto quindi del mutato quadro di riferimento delle competenze, specialmente per quanto riguarda la lettera e) del citato articolo 6 della legge 47/97, le cui manifestazioni di rilievo regionale sono state attribuite alle province, si è ritenuto opportuno ridefinire i criteri ed approvare la modulistica.
- Inoltre sono state operate piccole integrazioni/correzioni individuate sulla base delle risultanze istruttorie evidenziate dal responsabile del procedimento.
- I contributi verranno assegnati con le modalità e i criteri stabiliti con la presente deliberazione, previa disponibilità sui capitoli corrispondenti operata con legge di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2003.
- Sulla base di quanto precisato, pur in considerazione che le variazioni apportate non stravolgono l'impostazione data dalla precedente deliberazione, si ritiene opportuno rinviare alla Giunta Regionale l'approvazione di una nuova modulistica, adeguata alla presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

C. Proposta

Per quanto sopra esposto si propone l'adozione della delibera avente per oggetto: "Rideterminazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per attività sportive e motorio ricreative", nel testo integralmente riportato negli allegati a), c), d), e), f) alla presente deliberazione, con contestuale revoca delle deliberazione n. 114 del 22/1/2002.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Uriano Meconi)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT, CACCIA, PESCA E TEMPO LIBERO

Il sottoscritto, considerata la motivazione riportata nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva un diretto impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Uriano Meconi)

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO

Il sottoscritto, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del dirigente del Servizio Sport Caccia Pesca e Tempo Libero in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, propone alla giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

(Dott. Fabrizio Costa)

La presente deliberazione si compone di n. pagine, di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Bruno Brandoni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

Art. 6, comma 1, lett. a) Contributi alle Società sportive per i Centri di Avviamento allo Sporto (C.A.S.)

1.1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Società sportive dilettantistiche al cui interno operi un C.A.S riconosciuto dal C.O.N.I.

Il riconoscimento del C.O.N.I. deve essere preesistente alla data di presentazione della domanda.

1.2 AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

Per essere ammessi alla concessione del contributo le Società sportive debbono presentare entro **il 31 gennaio:**

- domanda di contributo, in bollo ad eccezione di ONLUS, da inviare alla Giunta Regionale – Servizio Sport e Tempo Libero - corredata di copia fotostatica di un documento di identità del richiedente e codice fiscale della Società, con specificata l'attività di promozione sportiva svolta dal C.A.S.;
- Certificazione dell'avvenuto riconoscimento da parte del C.O.N.I. delle Marche;
- individuazione dei responsabili tecnici del C.A.S., titolo professionale posseduto da ogni tecnico, periodo e tempi dell'incarico, remunerazione pattuita;
- elenco degli iscritti partecipanti al C.A.S., contenente la data di nascita, per i quali è stato richiesto: a) il tesseramento presso le rispettive federazioni; b) l'assicurazione;
- dichiarazione contenente l'ammontare dei contributi richiesti o ottenuti da altri soggetti pubblici o privati per la stessa iniziativa;
- la mancata presentazione di uno dei documenti di cui ai precedenti punti, comporta l'esclusione dai benefici.

1.3 CONCESSIONE CONTRIBUTI



seduta del

p.

Delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50% della spesa prevista per il pagamento delle prestazioni professionali effettuate dai responsabili tecnici del C.A.S. riconosciuto.

Il contributo è concesso alla Società sportiva richiedente per un solo C.A.S.

La percentuale di contributo viene rilevata dal rapporto tra il totale generale delle richieste ritenute ammissibili e la disponibilità finanziaria prevista in bilancio per l'anno di riferimento.

Se il rapporto di cui sopra risulta inferiore al 10% , il contributo viene individuato in detta percentuale e concesso prioritariamente per ciascuno sport in relazione al maggior numero di iscritti al C.A.S.

Qualora , in fase di istruttoria , risultassero iscritti non rientranti nella fascia di età secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti organizzativi approvati dal CONI,la richiesta verrà esclusa.

1.4 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La società sportiva beneficiaria richiede la liquidazione entro e non oltre mesi 6 dal termine del corso trasmettendo in allegato la seguente documentazione:

- rendiconto dell'attività contenente le spese sostenute per le prestazioni professionali dei responsabili tecnici incaricati del C.A.S. con le relative modalità di pagamento; i dati dovranno essere resi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su apposito modulo fornito dall'Ente concedente;

- modulo compilato per le modalità di pagamento del contributo;

Fermo restando il limite massimo di contributo erogabile del 50% rispetto alla spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile, lo scostamento tra minore spesa sostenuta e quella ammessa non può superare il 25%. In caso contrario si opera la riduzione proporzionale del contributo.

-
-
-
-
-
-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ALLEGATO C

-
-

Art. 6, comma 1, lett. c) Contributi agli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.)

SOGGETTI RICHIEDENTI

Enti di Promozione Sportiva regionali che:

- siano riconosciuti dal C.O.N.I.;
- operino in almeno tre province;
- svolgano attività sportiva amatoriale e motorio-ricreativa nei settori giovanile, terza età, disabili;

Per operatività s'intende lo svolgimento di attività diretta ed il coordinamento delle società affiliate.

Per settore di interesse giovanile s'intende l'attività svolta a favore di giovani di età non superiore agli anni 18.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1.5 AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

Per essere ammessi alla concessione di contributi i soggetti richiedenti debbono presentare entro il **31 gennaio**:

- domanda da inviare, in bollo, alla Giunta Regionale - Servizio Sport e Tempo Libero corredata di copia fotostatica di un documento di identità del richiedente e codice fiscale dell'Ente di Promozione Sportiva-Comitato Regionale, contenente una dichiarazione con l'indicazione delle province in cui l'Ente opera;
- elenco delle società affiliate;
- elenco delle iniziative programmate con le relative località e settori interessati;
- dettagliato preventivo di spesa strettamente inerente all'attività sportiva programmata.

CONCESSIONE CONTRIBUTI

Il contributo é concesso ad ogni Ente di Promozione Sportiva nelle seguenti proporzioni:

- il 40% in relazione al numero di Società affiliate;
- il 60% in base al costo dell'attività svolta nei settori giovani, terza età e disabili.

Il contributo effettivo viene calcolato in base al rapporto ponderato percentuale tra il totale delle spese ammissibili e l'ammontare complessivo della disponibilità finanziaria dell'esercizio di riferimento.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La liquidazione del contributo concesso, per l'anno di riferimento, avverrà dopo la presentazione dei sottoelencati documenti:

- relazione sulla attività sportiva svolta;
- dettagliato rendiconto relativo alle spese sostenute per l'attività promozionale redatto con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su modulo fornito dall'Ente concedente;
- documentazione relativa alla pubblicizzazione delle attività svolte;
- modulo compilato per le modalità di pagamento del contributo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Quanto sopra dovrà pervenire entro e non oltre il 15 MARZO dell'anno successivo alla concessione, pena la decadenza dello stesso.

Il contributo erogabile non può superare il 50% della spesa ammessa a contributo.

Fermo restando il limite massimo di contributo concedibile del 50% rispetto alla spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile, lo scostamento tra minore spesa sostenuta e quella ammessa non può superare il 25%. In caso contrario si opera la riduzione proporzionale del contributo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO D

Art. 6, comma 1, lett. d) Contributi a Comitati e Federazioni Sportive C.O.N.I.

SOGGETTI RICHIEDENTI

- Comitato regionale del C.O.N.I.;
- Federazioni sportive C.O.N.I. - delegazioni regionali e, provinciali, per le sole Federazioni Cronometristi e Medico-sportive.

AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo gli interventi inerenti le strutture operative, in proprietà od altra forma di disponibilità, gestite dai soggetti richiedenti per le attività sportive agonistiche che si realizzano nell'anno avente inizio nella seconda metà dell'anno precedente ed avente termine nell'anno di riferimento della domanda.

L'ammissibilità è condizionata dalla volontà di attivare convenzioni con soggetti che svolgono attività sportiva non agonistica.

La domanda di contributo, in bollo, è inviata entro il **31 gennaio** alla Giunta Regionale - Servizio Sport e Tempo Libero corredata di copia fotostatica di un documento di identità del richiedente e codice fiscale della Federazione o Comitato C.O.N.I. con i seguenti allegati:

- Relazione illustrativa e giustificativa delle motivazioni per le quali si propone l'acquisto;
- individuazione della struttura sulla quale prevedere eventuali opere o delle attrezzature e strumenti da acquistare;
- preventivo di spesa;
- schema della convenzione che si intende attivare;
- individuazione dei soggetti svolgenti attività non agonistiche;

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso per il miglioramento delle strutture operative, previo parere del CONI regio-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nale sulla validità dell'iniziativa e sui costi ammissibili.

Per miglioramento s'intende: l'intervento per piccoli adeguamenti funzionali di strutture, la dotazione di attrezzature e strumenti necessari allo svolgimento di attività sportive, amministrative e di gestione ed al controllo di atleti e sportivi in genere svolgenti attività agonistica, amatoriale e promozionale.

Alla base di tali rapporti deve esserci una convenzione che regoli tra le parti la disponibilità e l'uso delle strutture operative su cui è stato effettuato l'intervento contributivo.

Il contributo può essere concesso fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile in relazione alle disponibilità recate dal bilancio regionale.

1.6 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

Il soggetto beneficiario richiede la liquidazione del contributo concesso ad intervento realizzato trasmettendo la seguente documentazione:

- consuntivo della spesa sostenuta corredato di copia di fatturazione o altro documento fiscale;
- dichiarazione del legale rappresentante della Federazione dalla quale risulti la registrazione numerica dell'inventario attribuito all'attrezzatura fatturata nonché, la loro collocazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il totale della spesa sostenuta di cui al sopraddetto consuntivo;
- copia della convenzione sottoscritta dalle parti;
- modulo compilato per le modalità di pagamento del contributo.

Fermo restando il limite massimo di contributo erogabile del 50% rispetto alla spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile, lo scostamento tra minore spesa sostenuta e quella ammessa non può superare il 25%. In caso contrario si opera la riduzione proporzionale del contributo.

Il termine ultimo di presentazione della suddetta documentazione scade il 15 ottobre di ogni anno, salvo proroga di massimo mesi due, su motivata istanza.

Qualora per esigenze verificatesi successivamente alla data di presentazione della domanda le attrezzature da acquistare ovvero le strutture da adeguare dovessero essere diverse da quelle programmate all'atto della domanda, si rende necessario comunicare detta variazione al competente Servizio entro la data del 30 settembre.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO E

Art. 6, comma 1, lett. e) Contributi a Enti Locali, Comitati e Federazioni Sportive C.O.N.I. Società Sportive ed E.P.S. per Manifestazioni Sportive.

DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONI E COMPETIZIONI SPORTIVE

Per manifestazione e competizione sportiva viene intesa l'attività sportiva di ogni genere svolta da atleti, in una o più giornate, presso impianti sportivi o all'aperto, con accesso di pubblico libero o pagante, caratterizzata dalla competizione e dall'agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport diffuso, riconosciuto dal C.O.N.I. o in "sport tradizionali".

- a) Per "Internazionale" si intende che alla manifestazione programmata partecipano società di almeno 3 Stati Esteri, salvo manifestazioni di particolare prestigio, da documentare con apposita relazione dettagliata per la quale è sufficiente la partecipazione di un solo Stato Estero.
- b) Per "Nazionale" si intende che alla manifestazione programmata partecipano società provenienti da almeno 3 Regioni.

SOGGETTI RICHIEDENTI

Sono soggetti richiedenti:

- a) enti locali;
- b) comitati provinciali e regionali C.O.N.I.;
- c) federazioni sportive C.O.N.I.;
- d) società sportive dilettantistiche;
- e) enti di promozione sportiva.

ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

-

L'organizzazione delle manifestazioni é svolta dai soggetti richiedenti come di seguito specificato:

- a) **Società sportive dilettantistiche.** In tale dizione sono comprese tutte le forme organizzative ed associative operanti in favore dello sport sul territorio regionale a livello dilettantistico, affiliate alle Federazioni sportive C.O.N.I. o ad Enti di promozione sportiva aventi un proprio codice fiscale.
- b) **Enti di promozione sportiva.** Sono soggetti richiedenti ammissibili a contributo tutti quegli Enti di promozione sportiva che sono stati riconosciuti dal C.O.N.I.
- c) **Comuni.** I Comuni possono organizzare direttamente la manifestazione ovvero avvalersi dell'organizzazione di altro soggetto o organismo sportivo.

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE

-

Sono ammissibili le spese strettamente inerenti alla manifestazione proposta e rendicontabili ad avvenuta manifestazione con i seguenti massimali:

- spese relative a premi massimo 40% del costo dell'intera manifestazione;
- spese relative a ospitalità (vitto e alloggio per i soli atleti e /o giuria) massimo 50% del costo dell'intera manifestazione.

Sono escluse le spese per:

- a) ingaggio atleti, erogate a qualsiasi titolo;
- b) spese relative a "colazioni di lavoro" seppure connesse alla manifestazione.

MODALITA' DI RICHIESTA

-

Le domande di contributo, in bollo ad eccezione di enti locali e ONLUS, devono essere inoltrate alla Giunta regionale - Servizio Sport e Tempo Libero entro il **31 gennaio** corredate di copia fotostatica di un documento di identità del richiedente e codice fiscale della Società, con allegata, per ogni manifestazione, la seguente documentazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- dettagliato preventivo di spesa riferito a ciascuna manifestazione programmata;
- dichiarazione di contributi richiesti od ottenuti da altri soggetti pubblici o privati;
- dichiarazione del "Rilievo" della manifestazione (Internazionale oppure Nazionale);
- indicazione per le società sportive di appartenenza o meno alle Federazioni sportive C.O.N.I. ovvero ad Enti di Promozione Sportiva.

Qualora l'assegnazione o l'autorizzazione da parte della competente Federazione Sportiva Nazionale a svolgere una determinata manifestazione sportiva avvenga in data successiva a quella di scadenza delle domande, la stessa potrà essere presa in esame e concesso il relativo contributo, nella percentuale stabilita, utilizzando le eventuali economie.

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - PRIORITA'

Il contributo regionale é concesso nella misura massima non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile per l'organizzazione dell'iniziativa.

Ad ogni soggetto richiedente in presenza di più richieste può essere finanziata una sola manifestazione e la stessa non può essere richiesta da più soggetti.

La percentuale del contributo viene determinata in base al rapporto tra il totale delle spese ammissibili e la disponibilità finanziaria prevista in bilancio per l'anno di riferimento.

Non verranno ritenute accoglibili richieste il cui contributo, calcolato con le modalità di cui sopra, risulti inferiore a € **200,00**. In tal caso tali manifestazioni vengono escluse ed i relativi contributi concorrono alla rideterminazione della percentuale di intervento.

Il contributo massimo concedibile è pari a € **12.000,00** per le manifestazioni di rilievo "nazionale" e € **18.000,00** per le manifestazioni di rilievo "internazionale".

Ai Comuni che si associano nel numero non inferiore a 4 per l'organizzazione di una manifestazione la percentuale di contributo verrà stabilita al 20% della spesa ritenuta ammissibile, se la stessa percentuale, calcolata con le modalità di cui al presente punto, dovesse risultare inferiore. Il contributo massimo concedibile per i Comuni che si associano è elevato di ulteriori € **2.500,00** rispetto ai massimali sopra indicati.

CASI DI ESCLUSIONE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sono escluse dai benefici:

- le domande sprovviste di "preventivo di spesa" per l'impossibilità di determinare la spesa ammissibile;
- le richieste che attengono allo svolgimento di campionati continuativi e ricorrenti;
- le domande inerenti manifestazioni che si svolgono "fuori del territorio regionale";
- le domande avanzate da soggetti diversi, concernenti la medesima manifestazione. In tal caso la manifestazione potrà essere finanziata al solo soggetto "Organizzatore";
- manifestazioni non caratterizzate da agonismo e competizione.

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ad avvenuto svolgimento della manifestazione il beneficiario richiede la liquidazione del contributo trasmettendo in allegato la documentazione giustificativa consistente in:

- 1) Relazione descrittiva della manifestazione che deve contenere:
 - a) la data di svolgimento;
 - b) la tipologia della manifestazione (fasce di età degli atleti, risultati e classifiche, ecc.);
 - c) il numero dei partecipanti, per società o squadre, con evidenziata la loro provenienza (Province di appartenenza), debitamente firmata dal legale rappresentante (deve potersi individuare il relativo nome e cognome).
- 2) Consuntivo finanziario totale delle "entrate" e analitico delle "uscite" inerenti la manifestazione ammessa a contributo, resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul modulo fornito dall'Ente concedente.
- 3) Dichiarazione, del legale rappresentante, che "la manifestazione svolta, per la quale si chiede il contributo di cui alla L.R. 47/97 art. 6, lett e), non usufruisce di altre contribuzioni a carico del bilancio regionale né a carico delle amministrazioni provinciali".
- 4) Risultati o classifica finale della competizione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5) Modulo fornito dalla Regione e compilato per le modalità di pagamento del contributo.

La rendicontazione deve pervenire a pena di decadenza entro **sei mesi dalla data della avvenuta manifestazione.**

Il contributo liquidato non potrà essere comunque superiore alla differenza tra il totale delle spese ed il totale delle eventuali entrate.

Lo scostamento tra una minore spesa sostenuta e la spesa ammessa non può superare il 25%. In caso contrario si opera la riduzione proporzionale.

1.7 REVOCHE

Scaduto il termine previsto per la rendicontazione, si provvederà alla revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

- mancato svolgimento della manifestazione programmata;
- mancato riscontro alla comunicazione di contributo;
- per mancato completamento della documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria;
- per manifestazione per la quale , al termine dell'istruttoria, risulti un rilievo non corrispondente a quello indicato all'atto della domanda;
- per documentazione inviata oltre i sei mesi previsti dalla L.R. 47/97.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO F

SEMINARI E CORSI DI FORMAZIONE

Art. 6, comma 1, lett. f) Contributi a enti pubblici, comitati e federazioni C.O.N.I., enti di promozione sportiva, società sportive

SOGGETTI RICHIEDENTI

- Enti pubblici;
- Comitati regionale e provinciali C.O.N.I.;
- Federazioni sportive regionali e provinciali affiliate al C.O.N.I.;
- Enti di Promozione Sportiva, delegazioni regionali;
- Società Sportive *dilettantistiche*.

AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

Per essere ammessi alla concessione del contributo i soggetti richiedenti debbono presentare domanda entro il **31 gennaio**.

La domanda di contributo, in bollo ad eccezione di enti locali e ONLUS da inviare alla Giunta Regionale - Servizio Sport Tempo Libero, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente od organismo richiedente corredata di copia fotostatica di un documento di identità del legale rappresentante e codice fiscale dell'Ente/Società richiedente.

Sono ammissibili seminari e corsi di formazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per seminario, per il quale deve essere preventivamente prodotta una dettagliata relazione, si intende una riunione di studio che ha lo scopo di aggiornare un gruppo su un determinato argomento inerente l'attività sportiva. Pertanto deve essere specificato:

- l'argomento trattato;
- i nominativi dei possibili relatori;
- i partecipanti cui è rivolto il seminario
- il luogo e la data presunta
- preventivo di spesa con evidenziato:
 - a) il costo del o dei relatori;
 - b) i singoli costi delle voci aggiuntive tenendo conto che non sono ammesse spese generali, non finalizzate al seminario, di personale, di attrezzatura d'ufficio;
 - c) gli eventuali contributi richiesti a soggetti pubblici o privati;

Il costo massimo ammissibile del seminario non può superare l'importo di **€ 2.600,00**.

Per corso di formazione si intende una attività rivolta a non meno di 8 persone per un minimo di 2 giorni sulla base di un progetto formativo dettagliato che deve essere allegato dal quale risultano:

- i nominativi dei possibili relatori e loro qualifica;
- i partecipanti cui è rivolto;
- località di svolgimento;
- date presunte;
- il preventivo di spesa con evidenziato:
 - a) il costo dei singoli relatori;
 - b) i singoli costi delle voci aggiuntive, tenendo conto che non sono ammesse spese generali, non finalizzate all'iniziativa, di personale, di attrezzature di ufficio;
 - c) gli eventuali contributi richiesti a soggetti pubblici o privati;

Il costo ammissibile non può superare l'importo di **€ 7.700,00**.

Non sono comunque ammesse tutte quelle iniziative diverse da seminari o corsi di formazione quali convegni, riunioni, premiazioni od altro.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CONCESSIONE CONTRIBUTI

Ad ogni soggetto richiedente in presenza di più richieste può essere finanziato un solo corso o seminario e lo stesso non può essere richiesto da più soggetti.

Il soggetto richiedente il contributo deve essere anche il beneficiario dello stesso in quanto assume in proprio le spese organizzative e che, di conseguenza, redige il consuntivo delle spese sostenute per organizzare il seminario o corso.

Il contributo è concesso fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa.

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

Ad avvenuto svolgimento dell'attività ammessa a contributo il beneficiario richiede entro sei mesi dal termine la liquidazione trasmettendo la documentazione giustificativa consistente in:

- relazione descrittiva sul seminario o corso di formazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sul modulo fornito dall'Ente concedente, che deve contenere:
 - nominativo e qualifica del o dei relatori e loro costo;
 - durata, numero e qualifica o categoria dei partecipanti al seminario o corso;
 - conto consuntivo analitico delle spese aggiuntive sostenute;
- modulo compilato per le modalità di pagamento del contributo.

Fermo restando il limite massimo di contributo concedibile del 50% rispetto alla spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta ammissibile, lo scostamento tra minore spesa sostenuta e quella ammessa non può superare il 25%. In caso contrario si opera la riduzione proporzionale del contributo.